

n. 17057/2014 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV civile

fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] 2014 R.G. promossa con atto di citazione da:

CURATELA DEL FALLIMENTO D. [REDACTED] S.R.L.

con l'Avv. [REDACTED]

Parte attrice

contro

C. [REDACTED] S.P.A.

con gli Avv.ti [REDACTED]

Parte convenuta

ritenuta in decisione - a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.11.2018 con assegnazione dei termini *ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c.* da parte del giudice designato - sulle seguenti conclusioni:

per parte attrice: assunte tutte le preve declaratorie che del caso, rigettata e disattesa ogni contraria istanza tanto di merito che istruttoria formulata *ex adverso*, non accettato il



contraddittorio su nuove domande, nemmeno a futuro verbale di causa né inversione degli oneri probatori, ferme tutte quelle di cui in atti e a futuro verbale di causa tanto di merito che istruttorie, nessuna rinunziata: in via principale, nel merito, in forza di quanto esposto in atti, revocare e dichiarare inefficaci *ex art. 67, c. II, L.F.* i versamenti descritti ai paragrafi sub § 1.1. e 1.2. dell'atto di citazione e, per l'effetto, condannare la convenuta a versare al concorso la somma di € 165.418,76= o quella diversa cifra maggiore o minore, comunque non inferiore a quella indicata, che sarà ritenuta di giustizia all'esito, oltre a rivalutazione e interessi legali decorrenti dalle singole scadenze sino al saldo effettivo; in via istruttoria, revocare l'ordinanza del 26 novembre 2015 nella parte in cui non ha ammesso il capitolo di prova formulato dal concorso con la memoria (seconda) *ex art. 183, c. VI, c.p.c. sub § 4, pag. 4/5*; in ogni caso, con favore di spese, ivi compreso contributo forfettario e c.p.a.

per parte convenuta: Nel merito, rigettare le domande proposte dal Fallimento D [REDACTED] S.r.l. e ciò in ogni loro parte, perché infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria, ove reiterate, rigettare le istanze istruttorie avversarie. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre al rimborso forfettario.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la curatela del fallimento D [REDACTED] S.r.l. (a seguire, semplicemente, il fallimento) ha convenuto in giudizio C [REDACTED] alla quale era stata fusa per incorporazione C [REDACTED] S.p.A.; a seguire, semplicemente, la banca) allegando che D [REDACTED] S.r.l. *in bonis* aveva acceso presso l'agenzia di Crema di C [REDACTED] S.p.A. il conto corrente bancario n. 000000000312.

Più in particolare, nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, sarebbero state poi effettuate sopra detto conto corrente nove rimesse le quali avendo ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della fallenda nei confronti della banca risulterebbero revocabili ai sensi dell'art. 67, c. II, L.F. stante la comprovata conoscenza in capo alla seconda dello stato di insolvenza in cui già versava la prima.



Conseguentemente, il fallimento ha chiesto che dette rimesse (effettuate peraltro rispetto ad un conto corrente segnante un saldo profondamente negativo già in data anteriore all'inizio del semestre "sospetto") siano dichiarate inefficaci nei confronti della massa dei creditori e che la banca sia condannata a pagare al fallimento il complessivo importo di € 165.418,76= (pari alla sommatoria dei valori propri delle nove rimesse revocande), oltre agli interessi decorrenti dalle singole scadenze al saldo ed alla rivalutazione.

Con comparsa depositata in data 8.1.2015 si è costituita in giudizio la banca contestando in particolare l'erroneità della determinazione del periodo sospetto operata dal fallimento (il semestre si dovrebbe infatti far decorrere non già dalla data del deposito in cancelleria della sentenza di fallimento bensì da quella della sua iscrizione nel registro delle imprese); la non revocabilità di quello che il fallimento ha chiamato "primo versamento revocabile" (trattandosi di un versamento annotato come avente valuta in data 7.6.2011 ma in realtà relativo a somme già messe a disposizione della fallenda in data anteriore); l'omessa considerazione da parte del fallimento della previsione oggettiva di limitazione di cui all'art. 70, c. III, L.F. (avendo il fallimento semplicemente richiesto la condanna della banca al pagamento di una somma pari alla sommatoria degli importi oggetto delle rimesse revocande); la non assoggettabilità a revocatoria di rimesse di esiguo valore (stante la loro inettitudine a provocare una riduzione consistente dell'esposizione debitoria della fallenda); l'insufficienza delle indicazioni fattuali e probatorie compiute dal fallimento a dimostrare la ricorrenza dell'elemento soggettivo della *scientia decoctionis*; in ogni caso l'infondatezza delle richieste relative anche alla rivalutazione (trattandosi di eventuale debito di valuta) e agli interessi (dovuti al più soltanto dalla data di notificazione della domanda).

A seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183, c. VI, c.p.c. la causa, istruita in via documentale, all'udienza dell'8.11.2018 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni su riportate da parte di questo giudice, divenutone assegnatario soltanto dalla data del 31.5.2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Le domande proposte dalla curatela del fallimento D[REDACTED] s.r.l. sono fondate, seppure soltanto parzialmente secondo i termini che seguono.

Occorre muovere dalla questione relativa alla determinazione del *dies a quo* di decorrenza a ritroso del semestre sospetto di cui all'art. 67, c. II, L.F. ove com'è noto si stabilisce che gli atti lì elencati, al ricorrere delle prescritte condizioni, sono altresì revocati se compiuti “entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.

Si pone dunque la necessità di stabilire se la data di dichiarazione di fallimento debba individuarsi, agli specifici fini della decorrenza del periodo sospetto revocatorio, nella data di deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento (come sostenuto dal fallimento) ovvero da quella successiva di sua iscrizione nel registro delle imprese (come sostenuto invece dalla banca).

Ed invero nel caso di specie il riferimento ad uno piuttosto che ad un altro termine (è pacifico che la sentenza per mezzo della quale è stato dichiarato il fallimento di D[REDACTED] s.r.l. *in bonis* è stata depositata in cancelleria in data 7.12.2011 mentre è stata iscritta nel registro delle imprese soltanto in data 12.12.2011) comporta un maggior o minor arretramento del periodo sospetto il quale, nel secondo caso, non si estenderebbe sino a coprire quelli che il fallimento ha definito “primo” e “secondo versamento revocabile”.

Orbene ritiene questo giudice che alla teoria a mente della quale il *dies a quo* in questione andrebbe individuato nel giorno di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese (per quanto autorevolmente sostenuta) vada preferita quella che fa decorrere il semestre revocatorio dalla data (evidentemente anteriore) del suo deposito in cancelleria.

Il dato normativo di riferimento non può che essere la disposizione di cui all'art. 16, c. II, L.F. ove al primo periodo si stabilisce la regola generale per cui la sentenza di fallimento produce i propri effetti dalla data del deposito in cancelleria mentre al secondo periodo si specifica che nei riguardi dei terzi detti effetti si producono invece dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Si tratta evidentemente, in questo ultimo caso, di una disposizione la quale ancorando il prodursi degli effetti della sentenza all'adempimento di un onere pubblicitario risulta



evidentemente votata a tutelare l'affidamento dei terzi i quali, a seguito della dichiarazione di fallimento, debbono essere messi in condizione di poter sapere che una dichiarazione di fallimento è intervenuta e che l'imprenditore con il quale entrano in contatto è fallito, con tutte le conseguenze proprie del diritto concorsuale.

Sennonché, la menzionata esigenza di tutela dell'affidamento dei terzi non può che porsi soltanto rispetto ad un evento (la dichiarazione di fallimento) già avvenuto, mentre non sussiste laddove si tratti di un evento futuro ed incerto.

Ed invero – volendo guardare al caso concreto – non si vede quale affidamento o altro interesse meritevole proprio della banca verrebbe tutelato facendo decorrere il semestre revocatorio dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese e non già da quella del suo deposito in cancelleria.

Ciò premesso, considerato che la regola che condiziona il prodursi degli effetti della sentenza di fallimento alla sua iscrizione nel registro delle imprese si pone senz'altro come derogatoria rispetto a quella generale che li ricollega al suo deposito in cancelleria, ritiene questo giudice che laddove non vi sia un affidamento da tutelare (come nel caso della decorrenza del periodo revocatorio) non vi sia ragione di dar corso all'applicazione della disposizione derogatoria (efficacia della sentenza condizionata all'iscrizione) anziché di quella generale (efficacia della sentenza dalla data del deposito in cancelleria).

Né d'altro canto una soluzione di tal fatta pare in grado di pregiudicare irragionevolmente le ragioni del terzo (*id est* nel nostro caso della banca) il quale se da un lato si vedrà assoggettato ad un termine di decorrenza del periodo sospetto (di poco, usualmente) anticipato, dall'altro si vedrà comunque accordata tutela da parte dell'ordinamento grazie alla valorizzazione compiuta da parte del legislatore dell'elemento soggettivo (*scientia* ovvero *incientia decoctionis*).

In conclusione, si deve ritenere che il *dies a quo* di decorrenza del periodo sospetto semestrale (nel caso di cui all'art. 67, c. II, L.F.) vada individuato – secondo la regola generale – nella data di deposito in cancelleria della sentenza di fallimento e quindi, nel caso di specie, nel 7.12.2011.



Quanto poi alle concrete modalità di calcolo del termine in questione, trattandosi di un termine a mesi, occorre ricordare che l'art. 155, c. II, c.p.c. stabilisce al riguardo che “*si osserva il calendario comune*” di modo che si deve intendere che il termine scade nel giorno del mese in numericamente corrispondente a quello di decorrenza del termine iniziale.

Va però osservato che la giurisprudenza di legittimità appare orientata a ritenere che anche nel caso dei termini stabiliti a mesi o ad anni non si deve calcolare il *dies a quo* con la conseguenza per cui, per quanto qui viene in rilievo, il semestre revocatorio decorre dal giorno anteriore a quello del deposito della sentenza in cancelleria e spira – come anticipato - il giorno numericamente corrispondente del sesto mese antecedente (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20.10.2015, n. 21273 nonché *Id.*, 22.11.2013, n. 26215).

Ne discende che essendo stata la sentenza *de qua* pubblicata il 7.12.2011, il semestre sospetto ha iniziato a decorrere il 6.12.2011 ed è spirato il 6.6.2011 compreso.

Da ciò deriva che tutte le rimesse effettuate sul conto corrente in questione dalla data del 6.6.2011 innanzi sono soggette alla previsione di cui all'art. 67, c. II, L.F. ivi comprese dunque quelle datate 7.6.2011 indicate dal fallimento rispettivamente “primo” e “secondo versamento revocabile” posto anche che a fronte del chiaro tenore letterale dell'estratto conto (formato dalla stessa banca e prodotto quale documento n. 23 dal fallimento) dalla cui disamina risulta che le rimesse in questione hanno avuto valuta in data 7.6.2011 la banca medesima non ha offerto una prova risolutiva di segno contrario (ovverosia nel segno di una anticipazione della disponibilità di detti importi in capo alla fallenda in una data ultra-semestrale).

Quanto all'elemento oggettivo deve dunque concludersi riconoscendo che il fallimento ha documentalmente (cfr. gli estratti conti in atti) comprovato che nel semestre sospetto sopra il conto corrente n. 000000000312 sono state effettuate n. 9 rimesse per il complessivo importo di € 165.418,76=.

A questo punto si deve passare a valutare la ricorrenza in capo alla banca dell'elemento soggettivo rappresentato dalla *scientia decoctionis* e quindi a compiere un'indagine la quale, com'è noto, non può che svolgersi su di un piano presuntivo (cfr. per tutte Cass. Civ., Sez. I, 8.2.2019, n. 3854: “*In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza*”



da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività”).

Peraltro detta indagine non potrà nel caso di specie non essere compiuta considerando anche la peculiare posizione soggettiva di parte convenuta posto che *“la qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando, da sola, la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità ed avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività”* (così *ex multis* Cass. Civ., Sez. I, 2.11.2017, n.26061).

Ebbene ritiene questo giudice che alla luce della complessiva documentazione riversata in atti da parte del fallimento si può affermare che già all'altezza del mese di maggio dell'anno 2011 la banca fosse a conoscenza (o comunque non potesse non esserlo) dello stato di insolvenza della fallenda.

A tale fine appare senz'altro rilevante anzitutto la documentata circostanza per cui quantomeno con decorrenza da tale mese la prima ha iniziato ad inoltrare alla seconda un numero assolutamente consistente di comunicazioni (recanti ad oggetto *“preavviso di revoca di sistema”*) relative alla negoziazione di effetti in difetto di provvista.

Del resto appaiono significative anche le risultanze delle visure protesti riversate in atti dal fallimento (dalla cui disamina emerge che quantomeno dal 13.6.2011 a carico della fallenda sono stati iscritti un numero di protesti poderoso, ciò che da un lato non può che aver corroborato la già sussistente consapevolezza in capo alla banca della sua insolvenza e lascia dall'altro presumere, per quanto possibile, che vi siano stati altri protesti anche in data anteriore) oltreché l'avvenuta iscrizione di ipoteca giudiziale sopra taluni beni della fallenda già in data 1.6.2011.

Ed ancora appare inverosimile che le revoche delle linee di credito compiute da istituti di credito pur diversi da quello convenuto (cfr. già doc. n. 22 di parte attrice ma cfr. anche doc. n. 34) non siano conseguite ad accadimenti relativi ai rapporti bancari di riferimento suscettibili di confluire nel sistema di informazione e allarme interbancaria.

Si tratta dunque di un nutrito elenco di circostanze le quali già da sole consentono di ritenere che ancora prima del 6.6.2011 la banca avesse la consapevolezza dello stato di



insolvenza della fallenda; consapevolezza infine culminata con la revoca delle linee di credito intervenuta in data 23.9.2011.

Stabilito dunque che la totalità delle rimesse evidenziate dal fallimento rientrano nel periodo sospetto di cui all'art. 67, c. II, L.F. e ritenuta la sussistenza in capo alla banca dell'elemento soggettivo della *scientia decoctionis*, occorre valutare se ricorrano o meno le condizioni applicative dell'esenzione di cui all'art. 67, c. III., lett. b), L.F. ove si stabilisce che non sono soggette all'azione revocatoria le rimesse effettuate su un conto corrente bancario *“purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”*.

Al riguardo, ricordato che appare ormai definitivamente superata la distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 9.1.2019, n. 277), mette conto di osservare che la valutazione di consistenza e durevolezza, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, non va condotta in maniera atomistica con riguardo delle singole rimesse bensì secondo una considerazione complessiva dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento, così come suggerito dalla stessa lettera dell'art. 67, c. III, lett. b), L.F. ove invero si richiama la nozione generale di “esposizione debitoria” del fallito.

Appare allora priva di pregio la doglianza levata ad opera di parte convenuta a mente della quale non si dovrebbero considerare revocabili le tre rimesse di importo inferiore ad € 1.000,00= posto che dette rimesse non vanno valutate per la loro singola incidenza ma vanno “accorpate” alle altre in una prospettiva globale.

Ciò chiarito, si deve ulteriormente evidenziare, seppure in termini sintetici, che la valutazione di consistenza e durevolezza non può che essere condotta in riferimento di una pluralità di fattori ed in particolare alla luce, fra l'altro, del complessivo andamento del conto corrente in questione, dell'ammontare dell'esposizione massima nel periodo di riferimento, dell'entità del “rientro” complessivo e del saldo residuo, della natura, frequenza e consistenza delle eventuali ulteriori movimentazioni e così via.

Ora, quanto al saldo iniziale del conto corrente n. 000000000312 al 6.6.2011 esso è stato indicato dalla banca nell'importo di - € 193.525,27= (ed in difetto di tempestiva e



specifica contestazione da parte del fallimento va considerato quale fermo e pacifico) mentre il saldo finale viene rappresentato nell'importo di - € 62.995,82= (pari all'importo per cui vi è stata ammissione al passivo della banca; anche in questo caso in difetto di diversa puntuale allegazione da parte del fallimento non si può che far riferimento al valore indicato da parte convenuta): già per questo motivo appare dunque evidente che la riduzione dell'esposizione del fallito nei confronti della banca è stata senz'altro sostanziosa (attestandosi in misura di poco superiore ai 2/3 dell'esposizione originaria).

Ma non solo, poiché dalla disamina degli estratti conto in atti emerge che l'ammontare delle rimesse in questione si è peraltro rivelato di entità significativa rispetto alle ulteriori (poche, per verità) movimentazioni contabilizzate e che le rimesse medesime sono intervenute sopra un conto corrente scarsamente operativo (ed infatti gran parte delle ulteriori scritturazioni si riferiscono a spese e commissioni per insoluti o ad altre voci senz'altro non riconducibili ad un conto destinato a fungere da attuale strumento operativo per l'esercizio di un'attività di impresa).

Ne discende che, avendo ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria complessiva della fallenda nei confronti della banca, le rimesse complessivamente intervenute durante il periodo sospetto sul conto corrente n. 000000000312 per il complessivo importo di € 165.418,76= non possono ritenersi riconducibili alla clausola di esenzione di cui all'art. 67, c. III, lett. b), L.F.

Tutto questo premesso rimane da stabilire l'entità dell'importo che la banca dev'essere condannata a restituire al fallimento.

Detta operazione dev'essere condotta alla luce del parametro di limitazione oggettiva tracciato all'art. 70, c. III, L.F.

Al riguardo va anzitutto disattesa la prospettazione del fallimento per cui per cui allo scopo di individuare l'ammontare massimo delle pretese della banca nei confronti della fallenda si potrebbe avere riguardo ad un arco temporale superiore a quello del periodo sospetto (il fallimento invero si riferisce al saldo negativo segnato dal conto corrente in data 31.5.2011 mentre il semestre revocatorio è scaduto il 6.6.2011).



Ritiene infatti questo giudice che la disposizione in esame vada interpretata nel senso che il termine cronologico entro il quale va individuato il “picco” delle pretese del convenuto in revocatoria non possa che essere limitato all’estensione del periodo sospetto di volta in volta rilevante.

Ed invero la generica formulazione della disposizione non pare risolutiva in senso contrario, ben potendo ricondursi alla necessità di garantirne l’applicazione ai diversi “periodi sospetti” di cui all’art. 67 L.F.

Diversamente, inducono a ritenere che l’indagine debba essere contenuta entro (nel nostro caso) il semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento da un lato il rilievo per cui, secondo l’impostazione ormai diffusa, la norma di cui all’art. 70 L.F. limitando dal punto di vista del *quantum* l’ambito applicativo dell’art. 67 L.F. (dettato in punto di an) non può che collocarsi nel medesimo spettro temporale e dall’altro quello per cui aderendo all’impostazione attorea si finirebbe da ultimo per attrarre all’ambito applicativo della disciplina di cui all’art. 67 L.F. rimesse cronologicamente destinate a rimanervi escluse (nel senso che essendo queste neutralizzate all’atto di determinazione del minuendo ne provocherebbero una corrispondente maggiorazione).

Tanto precisato, la condanna della banca dovrà essere contenuta entro il limite massimo del differenziale corrente fra il picco debitorio segnato dal conto corrente in esame allo scadere del semestre revocatorio (essendosi per l’appunto registrato in tale data l’esposizione maggiore della fallenda nei confronti della banca, trattandosi sostanzialmente di un conto passivo in progressivo rientro) e la data di apertura del concorso.

Al riguardo, stante la consistenza delle allegazioni e delle argomentazioni del fallimento, appare necessario aderire alle indicazioni numeriche del banca, sufficientemente argomentate ed in ogni caso non specificamente e tempestivamente contestate dal fallimento.

Così, quanto all’individuazione del saldo negativo del conto corrente alla data di scadenza del semestre, esso può essere individuato nell’importo di - € 193.525,27= mentre il saldo negativo alla data di apertura del concorso può ragionevolmente



individuarsi nella somma di - € 62.995,82= (ovverosia a quella simmetricamente eguale a quella per cui la banca è stata ammessa al passivo del fallimento, come da richiesta, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 000000000312).

Il differenziale risulta così determinato nell'importo di € 130.527,45= di modo che essendo tale valore inferiore rispetto a quello del complessivo ammontare delle rimesse revocabili (pari ad € 165.418,76=), entro detto valore dovrà essere contenuta la condanna della banca.

Da ultimo, va escluso che rispetto alla somma così determinata – in difetto della benché minima necessaria allegazione e dimostrazione dell'ipotetico maggior danno da parte del fallimento – vada riconosciuta la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta mentre gli interessi dovuti dalla banca – diversamente da quanto prospettato dal fallimento medesimo – non potranno che decorrere dalla data della domanda (per entrambe le questioni cfr. Cass. Civ., S.U., 15.6.2000, n. 437 *“In ipotesi di vittorioso esperimento della revocatoria fallimentare relativa ad un pagamento eseguito dal fallito nel periodo sospetto, l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della revocatoria, dovendosi ritenere la natura costitutiva di tale sentenza e perciò qualificare come diritto potestativo (e non come diritto di credito) la situazione giuridica facente capo al curatore fallimentare che agisce in revocatoria; ne consegue che gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria spetta solo ove l'attore allegghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito”*).

--=o0o=--

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività concretamente svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.

La liquidazione in particolare va compiuta con riguardo dello scaglione previsto per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore compreso fra € 52.000,00= ed €



260.000,00= e con dimidiazione degli importi previsti per la fase istruttoria (stante il carattere documentale della controversia).

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

- in parziale accoglimento della domanda attorea, revoca le rimesse bancarie come in motivazione e condanna C [REDACTED] S.p.A. a restituire alla Curatela del fallimento D [REDACTED] S.r.l. la somma di € 130.527,45= oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
- condanna C [REDACTED] S.p.A. a rifondere alla Curatela del fallimento D [REDACTED] S.r.l. le spese del presente giudizio che liquida in € 797,13= per anticipazioni ed € 10.730,00= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Brescia il 30.4.2019

Il Giudice
Alessandro Pernigotto

